

# Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo

Rag. Pini Fabiana  
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo  
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza  
Servizi legali e contrattuali

---

## ATTIVITÀ LAVORATIVA IN ATTESA DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

Come noto, il permesso di soggiorno per motivi familiari consente lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, nel rispetto dei requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività lavorativa previsti dal nostro ordinamento, senza che sia necessaria la conversione o la rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso (T.U. immigrazione, D.P.R. 394/1999). Il cittadino extracomunitario, quindi, non è obbligato a convertire tale documento in permesso per motivi di lavoro per lavoro subordinato, potendo pertanto svolgere regolare attività lavorativa per tutto il periodo di validità.

Il problema si è posto per il periodo in cui il soggetto richiedente è in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari; ci si chiedeva, infatti, se in tale periodo fosse possibile o meno, per il lavoratore extracomunitario, essere assunto con contratto di lavoro subordinato.

Ciò perché, nel caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, durante il periodo di attesa del rilascio, è in effetti possibile per il soggetto svolgere attività lavorativa, purché siano rispettate alcune condizioni (domanda di rilascio presentata entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio italiano, all'atto della stipula del contratto di soggiorno; possesso del modulo di domanda del permesso di soggiorno e della ricevuta rilasciata dal competente Ufficio).

Sul tema è intervenuto di recente l'INL, facendo anzitutto presente come tali condizioni normative non siano presenti per il caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari. Uniformando, però, le 2 tipologie di permesso, che consentono lo svolgimento di lavoro subordinato, viene indicato come sia possibile svolgere attività lavorativa da parte di lavoratori extracomunitari in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, anche in assenza delle condizioni sopra indicate.

Conclude, pertanto, l'INL disponendo che *"i soggetti richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari"*.